Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 settembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 agosto 1958, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'On. dott. Angela Gotelli, Deputato al Parlamento, è stata nominata Sottosegretario di Stato per la sanità.

(4652)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1958, n. 862.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna di Pompei, in rione Monticelli del comune di Andria (Bari).

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria in data 1° ottobre 1957, integrato con dichiarazione in data 10 ottobre stesso anno, munita di postilla senza data, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Pompei, in rione Monticelli del comune di Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n.* 204 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1958, n. 863.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo, in frazione Ponzano Magra del comune di Santo Stefano Magra (La Spezia).

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo, in frazione Ponzano Magra del comune di Santo Stefano Magra (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 202 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1958, n. 864.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Santa Barbara, in comune di Fermignano, con la parrocchia di San Marino, in comune di Urbino.

N. 864. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 24 maggio 1955, col quale è stata unita in perpetuo, nella forma « æque principaliter », la parrocchia di Santa Barbara, in comune di Fermignano, con la parrocchia di San Marino, in comune di Urbino.

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 203 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958

Sostituzione di tre membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n 1301, concernenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 151, e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1957, registro n 9 Tesoro, foglio n. 365, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione, chiamandovi a farne parte, fra gli altri, il dott. Angelo Michele Iannuzzi, magistrato d'Appello;

Visti i propri decreti 26 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 6 e 3 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1958, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 318, con i quali il dott. Giuseppe Santaniello, referendario del Consiglio di Stato e il dott. Ernesto Trombetti, generale medico dell'ausiliaria, furono nominati membri del predetto Consesso, in sostituzione rispettivamente del dott. Francesco Piroso e del professore Giuseppe Zorzoli, cessati dall'incarico per dimissioni volontarie;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione avendo i medesimi presentate le dimissioni dall'incarico;

Viste le designazioni fatte dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti con le note n. 301/Gab. del 7 maggio 1958 e n. 4176/9 del 12 dello stesso mese;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ernesto Trombetti, il dott. Angelo Michele Iannuzzi e il dott. Giuseppe Santaniello cessano di far parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1958 e fino al 28 febbraio 1959, il dott. Aldo Quartulli, referendario del Consiglio di Stato, il dott. Gaetano L'Occaso, primo referendario della Corte dei conti e il dott. Alfredo Manfredi, maggiore generale medico della riserva, sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1958

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1958
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 9

(4612)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1958.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti contenuti nelle apparecchiature e nei trasformatori elettrici esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti contenuti nelle apparecchiature e nei trasformatori elettrici, esportati all'estero, osservate le norme della legge e del regolamento doganale.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono farne domanda alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Esse possono chiedere che la verificazione delle apparecchiature e dei trasformatori sia fatta presso le fabbriche. In tal caso i funzionari delegati alla visita accertano la quantità di olio minerale lubrificante immessovi, ne prelevano campioni per il controllo della relativa classifica doganale da parte del competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette e provvedono a suggellare le apparecchiature ed i trasformatori, in modo da impedire che l'olio contenutovi possa essere sottratto o sostituito.

La Dogana di uscita accerta l'integrità dei suggelli applicati agli apparecchi ed ha facoltà di eseguire nuovi controlli sia della quantità sia della qualità dell'olio contenutovi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1958
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 48. — BENNATI

(4639)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera compresa tra Capo Mulino e il fiume Alcantara, sito nell'ambito dei comuni di Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali e Calatabiano (Catania).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 maggio 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera compresa tra Capo Mulini e il fiume Alcantara, sita nell'ambito dei comuni di Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali e Calatabiano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei Comuni sopraindicati;

Riconosciuto che la zona predetta, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a comprendere numerosi e caratteristici complessi di valore estetico e tradizionale, nonchè quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona, sita nel territorio dei comuni di Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali e Calatabiano, compresa fra Capo Mulini e il fiume Alcantara, per una profondità di metri cento a monte della strada nazionale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania curerà che i Comuni sopracitati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
CARON

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catania

Verbale n. 20 della seduta del 25 maggio 1955

L'anno millenovecentocinquantacinque, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore diciassette nei locali della Soprintendenza ai monumenti di Catania si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) ACIREALE - GIARRE - RIPOSTO - FIUMEFREDDO - MASCALI - CALATABIANO. Vincolo panoramico zona costiera Capo Mulini-Alcantara.

(*Omissis*).

Si passa poi alla discussione dell'argomento di cui al n. 4 dell'ordine del giorno e cioè:

Vincolo panoramico zona costiera Capo Mulini Alcantara, cui sono interessati i comuni di Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo, Mascali, Calatabiano.

Il vincolo panoramico di detta zona che interessa il territorio di ben sei Comuni e che si estende per circa 32 chilometri, fa seguito alla dichiarazione di vincolo panoramico della zona Ognina-Capo Mulini.

La zona costiera che va da Capo Mulini alla foce dell'Alcantara, si può considerare fra le più interessanti della Sicilia, grazie alle multiformi caratteristiche della sua conformazione, giacchè si passa da promontori strapiombanti sul mare e larghe spiaggie sabbiose, da coste rocciose a zone ricche d'acqua e di verde.

Esaminando minutamente la zona, oltrepassata la spiaggia di Acitrezza, ci appare il Capo Mulini, promontorio roccioso che si riporta all'antichità classica del porto greco di Xiphonia dominio poi di Roma, confermato dalla scoperta del famoso busto di Giulio Cesare. Ma non soltanto i ricordi storici ce lo fanno caratterizzare, è la sua conformazione geologica di massa lavica che si incunea nel mare a far di esso una zona da tutelare da deturpazioni, dove un'opera portuaria innestando il suo molo al promontorio toglierebbe la naturalezza del paesaggio.

Segue la lussureggiante zona costiera di Acireale, nella quale il terreno, con assai accentuato declivio, scende verso la costa rocciosa dove sorge S. Maria La Scala, caratteristico villaggio di pescatori.

La costa presenta il punto di vista più bello di tutta la zona in questione e la magnifica Rupe della Falconiera, che ha trovato in pittori e letterati i valorizzatori della sua bellezza. Basta ricordare soltanto Massimo d'Azeglio che la ritrasse in una serie di acquarelli che si ammirano nella Pinacoteca di Torino. La zona è prevalentemente coltivata ad agrumi, ma la coltura è promiscua ed ai limoni si affiancano l'olivo, frutteti ed altre piante che conferiscono al paesaggio l'aspetto di una ubertosa vegetazione, con una fantasmagoria di colori costituita dalle più varie gradazioni di verde, dal più intenso al più tenue.

Per primo ci si presenta alla vista dall'alto della Rupe della Falconiera il villaggio di S. Tecla che ci appare quasi accovacciato come ai piedi di un leone. Questo, come abbiamo detto, è il punto di vista più interessante della zona e sarà ancor meglio valorizzato quando la strada panoramica di Acireale sarà ultimata (la statale che costituisce la variante all'attraversamento del centro abitato). Dopo S. Tecla si trovano i villaggi di Stazzo e di Pozzillo, ambedue protesi sul mare su una colata lavica. Il mare in fase di avanzamento, sottraendo sempre più buona parte del terreno ha formato, oltre Pozzillo, una costa alta e rocciosa, a strapiombo sul mare, assai caratteristica che ci ricorda la famosa Cornovaglia inglese.

Si giunge al torrente Mangano (limite tra i comuni di Acireale e Riposto), nei cui pressi è una torre merlata di vedetta, datata nel 1578. Da qui ha inizio la Piana di Mascali, zona intensamente coltivata. La costa prosegue sempre alta e si incontra qui la cosidetta Palesia di Olmo, che di tutta la zona costiera in esame è - geologicamente - la più importante, tanto da essere stata oggetto di particolari studi scientifici.

Si giunge quindi a Torre Archirafi, piccolo centro peschereccio in cui sembra rivivere, come ad Aci Trezza, la vicenda dei Malavoglia. Da qui ha inizio l'unico tratto di due chilometri nel quale è costruita una strada turistico-costiera, il magnifico lungomare Edoardo Pantano che unisce la frazione Torre Archirafi al centro di Riposto, cittadina dominata dalla slanciata cupola del Duomo, che con i suoi 50 metri costituisce la costruzione muraria più alta della zona compresa tra Catania e Messina. Caratteristiche si presentano dalla costa le due strade rettilinee parallele di due chilometri che da Riposto salgono a Giarre. Il lungomare ha termine alla radice del molo del porto di Riposto dalla cui parte superiore per una lunghezza di 50 metri, si gode una magnifica vista dell'Etna e della zona circostante fino a Taormina che costituisce il più bello certamente di tutti i punti di vista che del magnifico vulcano si godono dalla zona costiera in esame.

Segue nel comune di Mascali la zona dell'Auzanetto, già paludosa e poi prosciugata, con la sorgente dell'Anguillara. Poco dopo è Fondachello villaggio di pescatori. Si giunge quindi alla Gurna, zona acquitrinosa assai frequentata per la caccia, nella quale la vegetazione è inframezzata da piccoli corsi d'acqua che ne fanno un luogo pittoresco, specie nei pressi del Fiumefreddo, fiumicello dalle acque fredde, dove la vegetazione è lussureggiante.

Poco più interno alla zona costiera, lungo la strada che giunge al paese di Fiumefreddo, è un bel palazzetto settecentesco detto Castello degli Schiavi, dalla caratteristica « altana » sul tetto che costituisce un elemento originale e trova pochi riscontri nell'architettura siciliana, mentre è assai più frequente a Roma. Dopo questo palazzetto un'altra costruzione attira la nostra attenzione: è il Castello di San Marco, situato a 250 metri dalla riva del mare. Si presenta imponente nella sua architettura, improntata allo stile delle dimore feudali con i caratteri della fortezza, torre angolare di forma cilindrica e ricche mensole scolpite in pietra lavica. Si giunge così alla foce dell'Alcantara, limite della zona vincolata.

Il sindaco di Catania interviene nella discussione esaminando particolarmente la bellezza delle Rupe della Falconiera, la quale riveste notevole interesse, sia quale quadro naturale e così pure quale punto di vista o di belvedere che sarà messo maggiormente in valore dalla strada panoramica in costruzione.

E pertanto la Commissione dopo lungo e minuzioso esame all'unanimità decide di porre il vincolo panoramico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, alla zona costiera compresa tra Capo Mulini e il fiume Alcantara per una profondità di metri cento a monte della strada nazionale, zona che includendo « complessi di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale » è notevole per « le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure per quei punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dei quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze ».

(*Omissis*).

(4361)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 30 orari lungo alcune strade del comune di Castelfranco Emilia (Modena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Castelfranco-Emilia, frazione di Piumazzo: via dei Mille, piazza Matteotti e viale della Stazione;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Castelfranco Emilia, frazione di Piumazzo: via dei Mille, piazza Matteotti e viale della Stazione.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4545)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 30 orari lungo alcune strade del comune di Reano (Torino).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Reano:

via Roma, da piazza XX Settembre a Trana;

via Villarbasse, da piazza XX Settembre a Villarbasse.

via della Circonvallazione, da via Roma a via Villarbasse,

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Reano:

via Roma, da piazza XX Settembre a Trana;

via Villarbasse, da piazza XX Settembre a Villarbasse:

via della Circonvallazione, da via Roma a via Villarbasse.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4609)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo una strada del comune di Forno di Zoldo (Belluno).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la strada che attraversa la frazione di Forno capoluogo, nel tratto compreso tra la curva De Feo e la curva Sant'Antonio, in comune di Forno di Zoldo;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo la strada che attraversa la frazione di Forno capoluogo, nel tratto compreso tra la curva De Feo e la curva Sant'Antonio, in comune di Forno di Zoldo.

Roma, addì 25 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4605)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1958.

Autorizzazione alla Società « N. V. Assurantie Maatschappij-Brandaris », con sede in Amsterdam e rappresentanza generale in Torino, ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « N. V. Assurantie Maatschappij-Brandaris », con sede in Amsterdam e rappresentanza generale in Torino, già autorizzata con decreto Ministeriale 11 marzo 1957 ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica (trasporti merci e infortuni), furti, incendio, infortuni, trasporti e responsabilità civile terzi, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo responsabilità civile autoveicoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « N. V. Assurantie Maatschappij-Brandaris », con sede in Amsterdam e rappresentanza generale in Torino è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo responsabilità civile autoveicoli.

Roma, addì 29 luglio 1958

Il Ministro: Bo

(4458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo di pagamento fra l'Italia e l'Albania, con scambi di Note e Protocollo addizionale all'Accordo commerciale del 17 dicembre 1954, conclusi a Tirana il 26 maggio 1958.

A) ACCORDO DI PAGAMENTO

Le *Gouvernement de la République Italienne* et le *Gouvernement de la République Populaire d'Albanie*, dans le but de régler les paiements entre l'Italie et l'Albanie, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les paiements entre l'Italie et l'Albanie seront réglés en lires italiennes, conformément a la réglementation des devises en vigueur dans les deux Pays.

Les paiements susdits pourront être réglés aussi en d'autres monnaies, dans la mesure consentie par les dispositions en vigueur en la matière dans les deux Pays.

Art. 2

Les Autorités compétentes des deux Pays donneront, sur la base de réciprocité et dans le cadre de leur réglementation respective en matière de change, les autorisations voulues pour que puissent être effectués les paiements courants définis a la liste ci-annexée.

Art. 3

a) L'Accord de paiement entre la République d'Italie et la République Populaire d'Albanie signé a Tirana le 17 décembre 1954 prendra fin le jour avant l'entrée en vigueur du présent Accord.

Les comptes en dollars U S A ouverts par la Banque de l'Etat Albanais au nom de l'Ufficio italiano dei cambi et par ce dernier au nom de la Banque de l'Etat Albanais conformément a l'article 1 de l'Accord de paiement du 17 décembre 1954 seront clôturés le jour avant l'entrée en vigueur du présent Accord; le solde y résultant sera réglé conformément aux dispositions de la lettre n 2 annexée au présent Accord.

b) Les paiements relatifs aux engagements pris pendant la validité de l'Accord de paiement du 17 décembre 1954 et qui n'auront pas été réglés d'après les dispositions dudit Accord, seront réglés conformément aux dispositions de l'art. 1 précédent.

Art. 4

Le présent Accord, ainsi que les lettres annexées qui en forment partie intégrante, entrera en vigueur le 1er juin 1958 et sera valable jusqu'à dénonciation d'une des deux Parties. La dénonciation pourra avoir lieu en tout temps, sous préavis de trois mois.

FAIT a Tirana, en deux exemplaires, en langue française le 26 mai 1958.

Pour le Gouvernement
de la République Populaire d'Albanie
SALI BUDO

Pour le Gouvernement
de la République Italienne
MAURIZIO DE STROBEL

ANNEXE

DEFINITION DES PAIEMENTS COURANTS

Seront considérés comme paiements courants les paiements afférant aux:

a) marchandises originaires et en provenance d'Albanie importées en Italie et marchandises originaires et en provenance d'Italie importées en Albanie,

b) frais accessoires relatifs aux échanges des marchandises susdites tels que: frais de transport de tout genre (maritime, fluvial, terrestre et aérien), frais et taxes portuaires, d'expédition, d'entreposage, de dédouanement, d'assurance (primes et indemnités), commissions, courtages, intérêts etc.,

c) frais de représentation, de participation aux foires et expositions,

d) frais pour taxes portuaires de tout genre, frais de pilotage et de remorquage des bateaux italiens dans les ports albanais et des bateaux albanais dans les ports italiens, coût des billets de voyage maritime pour les sociétés de navigation dans un des pays des deux parties, fret des bateaux italiens pour le transport des marchandises de l'Albanie et des tiers pays et fret des bateaux albanais au même titre,

e) frais pour le maintien des Représentations diplomatiques, consulaires, dépenses des missions diplomatiques et officielles,

f) frais de voyage et de séjour des étudiants, boursiers spécialistes et personnes diverses,

g) frais et commissions bancaires,

h) frais pour abonnements divers des journaux et revues ainsi que pour petits achats de livres et films,

i) salaires, honoraires, épargnes, avoirs en dépot, aide familière, revenu des biens immeubles et produit de leur vente

j) ainsi que tout autre paiement approuvé d'un commun accord par les Autorités compétentes des deux Pays

---

B) SCAMBI DI NOTE

Lettre annexée n 1

LE PRESIDENT
DE LA DÉLÉGATION GOUVERNEMENTALE ITALIENNE

Tirana, le 26 mai 1958

Monsieur le Président,

Me référant a ce qui est prévu au premier alinéa de l'article 1er de l'Accord de paiement entre l'Italie et l'Albanie signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous communiquer que, selon la réglementation des changes actuellement en vigueur en Italie, les lires italiennes prévues comme moyen de paiement entre nos deux Pays sont celles de « conti esteri in lire multilaterali » ouverts auprès des banques italiennes autorisées.

Les modifications eventuelles a la réglementation italienne des changes seront dûment communiquées par l'Ufficio Italiano dei Cambi à la Banque de l'Etat Albanais.

Je vous prie en outre de prendre note que, selon ladite réglementation, les virements entre « conti esteri in lire multilaterali » peuvent être effectués sans aucune limitation et que les avoirs de ces comptes peuvent être aussi librement utilisés a l'achat sur notre marché, par l'entremise des banques italiennes autorisées, d'une quelconque des monnaies transférables cotées sur le marché italien des devises, à savoir couronne danoise, couronne norvegienne, couronne suedoise, florin hollandais, franc belge, franc français, franc suisse « accord », livre sterling, mark de la République Féderale de Allemagne, shilling autrichien.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation
Gouvernementale Italienne
MAURIZIO DE STROBEL

Monsieur SALI BUDO
Président de la Délégation Gouvernementale Albanaise — TIRANA

Lettre annexée n 2

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION GOUVERNEMENTALE ITALIENNE

Tirana, le 26 mai 1958

Monsieur le Président,

Me réferant a ce qui est prévu à l'art 3, alinea *a*) de l'Accord de paiement entre l'Italie et l'Albanie signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

a) L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque de l'Etat Albanais établiront d'entente le solde des comptes en dollars U S A prévus à l'art 1er de l'Accord de paiement du 17 décembre 1954, à la date du 31 mai 1958.

b) Le solde qui résultera sur les comptes susdits sera réglé par la Partie débitrice au plus tard le 31 mai 1959 en dollars U S A effectifs ou en lires italiennes transférables ou en autres devises transférables.

Aux fins dudit réglement, la contrevaleur en lires italiennes ou en autres devises transférables à payer sera calculée sur la base du cours officiel du dollar U S A en Italie, respectivement de la parité dollar U S A - devise tierce résultant des cotations officielles sur le marché italien pour le dollar U S A. et ladite devise tierce, en vigueur le jour du règlement,

c) Le solde susdit produira intérêts dans la mesure de 3 % par an pour la partie excedant la limite de 25 000 dollars U S A

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui precede

Veuillez agreer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute consideration.

Le President de la Delegation
Gouvernementale Italienne
MAURIZIO DE STROBEL

Monsieur SALI BUDO
President de la Delegation Gouvernementale Albanaise. — TIRANA

Lettre annexee n. 2

LE PRESIDENT
DE LA DELÉGATION GOUVERNEMENTALE ALBANAISE

Tirana, le 26 mai 1958

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de l'Annexe n. 2 dont le contenu est le suivant:

« Me référant à ce qui est prévu à l'art 3, alinéa *a*) de l'Accord de paiement entre l'Italie et l'Albanie signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

a) L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque de l'Etat Albanais établiront d'entente le solde des comptes en dollars U S A prévus a l'art 1er de l'Accord de paiement du 17 decembre 1954, a la date du 31 mai 1958,

b) Le solde qui résultera sur les comptes susdits sera réglé par la Partie débitrice au plus tard le 31 mai 1959 en dollars U S A effectifs ou en lires italiennes transférables ou en autres devises transférables.

Aux fins dudit règlement, la contrevaleur en lires italiennes ou en autres devises transferables a payer sera calculée sur la base du cours officiel du dollar U S A en Italie, respectivement de la parité dollar U S A - devise tierce resultant des cotations officielles sur le marché italien pour le dollar U S A et ladite devise tierce, en vigueur le jour du reglement,

c) Le solde susdit produira intérêts dans la mesure de 3 % par an pour la partie excédant la limite de 25 000 dollars U S A ».

Je vous confirme mon plein accord sur ce qui précede

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma haute consideration.

Le Président de la Delegation
Gouvernementale Albanaise
SALI BUDO

Monsieur MAURIZIO DE STROBEL
President de la Délégation Gouvernementale Italienne. — TIRANA

C) PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO COMMERCIALE DEL 17 DICEMBRE 1954

Les délegués soussignes, munis de pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes.

Art 1

L'exportation des marchandises de la République Italienne dans la République Populaire d'Albanie et de la Republique Populaire d'Albanie dans la Republique Italienne, depuis le 1er juin 1958 jusqu'au 31 mai 1959, sera effectuee sur la base des contingents de marchandises prévus sur les listes des marchandises annexées a ce Protocole

Liste *A*/58 59 — Exportation de la République Populaire d'Albanie dans la République Italienne.

Liste *B*/58-59 — Exportation de la Republique Italienne dans la Republique Populaire d'Albanie

Art. 2.

L'article 4 de l'Accord Commercial conclu entre la Republique Italienne et la Republique Populaire d'Albanie a Tirana le 17 decembre 1954 est abrogé et remplacé par l'article suivant:

« Les paiements relatifs aux échanges commerciaux mutuels seront réglés sur la base de l'Accord des paiements conclu entre la République Italienne et la Republique Populaire d'Albanie, signé en date du 26 mai 1958 ».

Art 3

L'article 5 de l'Accord Commercial, conclu entre la Republique Italienne et la Republique Populaire d Albanie et signe a Tirana le 17 decembre 1954, est abroge

Art 4.

Le présent Protocole, qui fait partie integrante de l'Accord Commercial du 17 decembre 1954, entre en viguer le 1er juin 1958

FAIT a Tirana, en deux exemplaires, en langue française le 26 mai 1958

Pour le Gouvernement
de la Republique Populaire d'Albanie
SALI BUDO

Pour le Gouvernement
de la Republique Italienne
MAURIZIO DE STROBEL

LISTE *A*/58 59

LISTE DES MARCHANDISES ALBANAISES
QUI SERONT EXPORTÉES DE L'ALBANIE VERS L'ITALIE

1	Pétrole brut	000/Lit	500 000
2	Minerai de chrome	»	120 000
3	Bitume naturel	»	70 000
4	Sable silicé	»	65 000
5	Coton hors standard	»	290 000
6.	Alcool de melasse (1)	»	20 000
7.	Plantes medicinales et herbes aromatiques	»	66 000
8	Matiere de bois	»	10 000
9.	Bruyere à demi travaillée	»	40 000
10	Poils de chevres	»	25 000
11	Laine de moutons	»	45 000
12	Peaux de chevreaux	»	6 000
13	Peaux de fouines	»	10 000
14.	Peaux de bêtes fauves	»	4 000
15	Jonc	»	45 000
16	Osier à panier	»	6 000
17	Oeufs	»	15 000
18.	Diverses marchandises	»	63 000
		000/Lit	1 400 000

(1) Limité a l'importation temporaire en Italie

LISTE *B*/58 59

LISTE DES MARCHANDISES ITALIENNES
QUI SERONT EXPORTEES DE L'ITALIE VERS L'ALBANIE

1.	Machines, appareils, équipements divers et leurs pièces	000/Lit	120 000
2	Véhicules automobiles, remorques et leurs pièces	»	100 000
3	Triporteurs motocyclettes	»	30 000
4	Pieces de rechange de vehicules automobiles et de diverses machines	»	60 000
5	Cable et corde d'acier	»	50 000
6	Divers produits de métal et menus objets métalliques	»	90 000
7	Liege et produits de liège	»	10 000
8	Articles d'electricité	»	10 000
9.	Produits divers chimiques et liquides a teinture	»	90 000
10	Peaux de gros bétail non tannées	»	30 000
11.	Pneus et divers produits en caoutchouc	»	30 000
12.	Papier, carton et leurs produits	»	85 000
13	Diverses matières grasses	»	60 000
14.	Vitres	»	10 000
15.	Jute et produits de jute, ficelle	»	60 000
16	Medicaments et cosmetiques	»	120 000
17	Bétail de race	»	25 000
18.	Divers plants	»	250 000
19.	Grains (semences)	»	7 000
20.	Essences aromatiques alimentaires	»	10 000
21.	Produits alimentaires	»	30 000
22	Fibre de textile, fils, textiles et diverses confections	»	60 000
23.	Diverses marchandises	»	63 000
		000/Lit	1 400 000

(4579)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Laboremus », con sede in Mattinata (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 agosto 1958, i poteri conferiti al sig. Clemente Berardino, commissario governativo della Società cooperativa « Laboremus », con sede in Mattinata (Foggia), sono stati prorogati fino al 13 dicembre 1958.

(4555)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di facchinaggio « Nuova Italia », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 agosto 1958, i poteri conferiti al dott. Pasquale Nappi commissario governativo della Società cooperativa di facchinaggio « Nuova Italia », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 13 dicembre 1958.

(4556)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

276° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto Ministeriale 4 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1958, registro n. 3 Industria e commercio foglio n. 172, con il quale le quote di compartecipazione spettanti ai signori Vincenzo, Maria, Lorenzo ed Anna Monti fu Pasquale, rappresentati dal sig. Giuseppe Mennella, sulla concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Monti », sita in via Nizzola, nel territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, sono trasferite, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla signora Teresa Monti fu Pasquale, domiciliata in Casamicciola Terme, provincia di Napoli. In conseguenza, a decorrere dalla data del decreto sopracitato, la concessione è intestata ai signori Lorenzo, Maria, Rosa e Pasquale Monti fu Vincenzo, ai signori Lorenzo, Giuseppe, Francesco e Teresa Monti fu Pasquale, nonchè ai signori Pasquale, Onofrio e Lucrezia Monti fu Stefano, rappresentati tutti dalla signora Teresa Monti fu Pasquale, domiciliata in Casamicciola Terme, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 19 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1958, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 165, con il quale, a decorrere dalla data del decreto stesso, la denominazione della concessione di acqua minerale « Sorgente Sibilla » del comune di Roma, rilasciata per la durata di anni trenta, con decreto Ministeriale 10 luglio 1951 alla Società Terme Romane Acqua Santa (S.T.R.A.S.) Società a responsabilità limitata con sede in Roma, è modificata in quella di « Sorgente Sibilla - Acqua Santa di Roma ».

Decreto Ministeriale 19 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1958 registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 166 con il quale i signori Vincenzo De Luise e Filomena Cerrone, rappresentati dal primo, domiciliato in Casamicciola, provincia di Napoli, sono dichiarati decaduti dalla concessione di acqua termo-minerale denominata « Terme De Luise », sita in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto Ministeriale 26 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1958, registro n. 3 Industria e commercio foglio n. 167, con il quale la concessione di bentonite e di terre da sbianca sita nella località « Schiavi », dei comuni di Castelgomberto e Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, di cui sono titolari i signori Leonzio Maddalena e Ferdinando Quartiero, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, al sig. Ferdinando Quartiero, domiciliato in Schio, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 26 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1958, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 168 con il quale è accettata a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Italcementi, con sede in Bergamo, alla concessione perpetua di marna da cemento nella località « Ca' Berciò e Ca' Bonorè », del comune di Ubiale Clanezzo, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 26 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1958, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 169, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società per azioni Gabba e Miglietta - Fabbrica calce e cementi, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione perpetua di marna da cemento nella località « Cappelletta », del comune di San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 26 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1958, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 170, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società miniere di marna da cemento di Camino Monferrato, con sede in Trino Vercellese, alla concessione perpetua di marna da cemento nella località « Castellaro e Ghiaia di Brusaschetto » dei comuni di Camino Monferrato e Brusaschetto (frazione di Camino Monferrato), provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 26 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1958, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 171, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Miniere di marna da cemento di Camino Monferrato, con sede in Trino Vercellese, alla concessione di marna da cemento nella località « Scarella », del comune di Pontestura, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Roma 29 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti - Delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici, atti del Ministero industria e commercio, addì 1° luglio 1958, registro n. 1, foglio n. 2, con il quale è stata rinnovata alla Società per azioni Fornaci di Frosinone, con sede in Frosinone, per la durata di anni cinque a decorrere dal 4 febbraio 1958, la concessione della facoltà di coltivare l'argilla esistente in località « Selva piana » del territorio del comune di Frosinone, nei terreni distinti come particelle numeri 110 (in parte), 109, 108, 262, 263, 264, 266, 276 277, 278, 62 (le ultime cinque in parte), 66, 67, 68, 69 e 70, del foglio n. 28 del catasto terreni del comune di Frosinone.

Decreto del Prefetto della provincia di Latina 13 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti - Delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici, atti Ministero industria e commercio, addì 10 giugno 1958, registro n. 1, foglio n. 1 con il quale è stata concessa al signor Domenico Ciufo, domiciliato a Tufo, frazione del comune di Minturno, provincia di Latina la facoltà di utilizzare per la durata di anni dieci, sull'area di ettari 27, l'acqua minerale della sorgente « S. Marco » sgorgante in territorio del comune di Minturno, provincia di Latina.

(4618)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Fivizzano, frazioni di Equi Terme, Aiola e Vinca (Massa Carrara).

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Massa Carrara, della estensione di ettari 134 circa, compresa nel comune di Fivizzano, frazioni Equi-Terme, Aiola e Vinca, delimitata dai sottoindicati confini:

Equi-Terme: torrente Lucido, strada della Maestà fino a Baldozzana, confine tra la provincia di Massa e quella di Lucca fino all'incontro con il confine tra il comune di Massa e la provincia di Lucca: confine tra il comune di Fivizzano ed il comune di Massa fino al monte Sagio, cresta del monte, dal monte Sagio alla Stretta, strada del Sagio fino al torrente Lucido: fosso detto del Canalone fino a quota 1000, da qui fino alla sommità del monte La Guardia, canale della Madonna Vecchia fino al torrente Lucido, torrente Lucido fino ad Equi-Terme.

(4569)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 24 luglio 1958, sono state definitivamente determinate le indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Ente Maremma tosco-laziale, all'Ente *Puglia e Lucania* - Sezione speciale per la riforma fondiaria - e all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 20 maggio 1958, n. 136 del 9 giugno 1958 e 137 del 10 giugno 1958.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di esproprio ed iscrizione vincolo di indisponibilità		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indenn. ed interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Registro Agric.		Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N.	Data	Data 24-7-1958 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	« SAN VITO » Società Anonima con sede in Torino	Castelnuovo Val di Cecina	35 97.02	4392	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	4723/2627	8- 8-58	13	306	1.770.000	—	Banca Naz del Lavoro Sede di Roma	Roma
	Ente Puglia e Lucania														
2	VISOCCHI Margherita ed Elena fu Achille	Castelluccio dei Sauri	55.02.24	3310	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53	4724/2628	8- 8-58	13	307	7.095.000	590.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
	Opera nazionale combattenti														
3	MIGLIACCIO Pasquale fu Gioacchino	Carinola	2.50 88	1678	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	4725/2629	8- 8-58	13	308	825 000	—	Banco di Napoli Sede di Roma	Roma
4	BARRACCO Francesco fu Roberto	Capua e Vitulazio	22.76.57	4194 4195	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	4765/2669	8- 8-58	13	309	4.170.000	370 000	Id. Id.	Id.
5	FOSSATARO Giovan Giuseppe fu Alessandro	Santa Maria la Fossa	16.65.61	1667	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	4766/2670	8- 8-58	13	310	3.980.000	—	Id. Id.	Id.
6	SOCIETA' GENERALE DELLE CONSERVE ALIMENTARI « CIRIO », con sede in San Giovanni a Teduccio	Cancello Arnone e Sessa Aurunca	45 03.37	8 e 9	24- 1-53	21 s. o.	27- 1-53	4768/2672	8- 8-58	13	311	6.220.000	475 000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 22 agosto 1958

Visto, p. *il Ministro* DATO

(4580)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale n 4661/2565 in data 2 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 12 agosto 1958 (registro n 13 Agricoltura, foglio n 365), e stata definitivamente determinata in L 6 523 377 (lire seimilionicinquecentoventitremilatrecentosettantasette), ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Squillace (provincia di Catanzaro), nei confronti della ditta MAZZA Gregorio fu Salvatore e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 1951, n 994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario)

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e dall'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennita verra corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Gli interessi previsti dell'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennita di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennita

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennita e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 111 dell 8 maggio 1958.

(4570)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*) Elenco n 2.

Si dichiara che le seguenti rendite per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B T N. 5 % (1959)	11603	1.000 —	Messori Enrico fu *Renzo*, minore sotto la patria potesta della madre Galli Laura ved Messori, dom in Bastiglia (Modena)	Messori Enrico fu *Lorenzo*, minore sotto la patria potestà della madre, ecc, come contro
Red. 3,50 % (1934)	447462	1.186,50	Lo Turco Filippo e Rosa fu *Giuseppe*, minori sotto la patria potestà della madre Valenti Maria Rosa, dom. in Mistretta (Messina)	Lo Turco Filippo e Rosa fu *Sebastiano*, minori, ecc., come contro
Id.	529213	395,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio spettante a Valenti Maria Rosa fu Vincenzo, dom a Mistretta (Messina)	Come sopra, con usufrutto come contro
B T N. 5 % (1959)	3373	2.250 —	Ferlito Gian Felice di *Edoardo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano	Ferlito Gian Felice di *Eduardo*, minore, ecc, come contro
Rendita 5 % (1935)	143864	275 —	Sesini Maria fu *Attilio*, minore sotto la patria potesta della madre Ferrari Anna ved Sesini, dom a Badile frazione di Zibido S Giacomo (Milano)	Sesini Maria fu *Pietro Attilio*, minore, ecc., come contro
Cons 3,50 % (1906)	727439	700 —	Marana *Teresa* di Nicolò moglie di Cotta Ramusino Giuseppe fu Antonio, dom. in Genova	Marana *Maria Teresa* di Nicolò, ecc, come contro
Red. 3,50 % (1934)	516697	434 —	Giandalia *Lucrezia* fu Francesco Paolo, moglie di Musso Bernardo fu Giovanni, dom a Villafranca Sicula (Agrigento), con vincolo dotale	Giandalia *Maria* fu Francesco Paolo moglie di Musso Bernardo fu Giovanni, ecc, come contro
Rendita 5 % (1935)	245700	430 —	Andrini Teresa di *Francesco*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano	Andrini Teresa di *Giovanni Francesco*, minore sotto la patria potesta del padre, dom. in Milano
Cons 3,50 % (1906)	839066	1.127 —	Carugati Luigi fu Eugenio, dom a Brescia, con usufrutto vitalizio a Fantoni *Maria* fu Natale, nubile, dom. a Torino	Come contro, con usufrutto vitalizio a Fantoni *Anna Maria* fu Natale, nubile, dom a Torino

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sara dato corso all'operazione richiesta.

Roma addì 1° agosto 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(4211)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 7 giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Rieti — Intestazione: Papi Agostino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 9 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 3 febbraio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Sassari — Intestazione: Gonnella Consiglia — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 113 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data: 23 gennaio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Cangialosi Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 566 — Data: 5 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Cantalupi Umberto fu Gastone — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 29 gennaio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Catania — Intestazione: Patanè Filomena — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 915 — Data: 30 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Di Giambattista Carmine fu Sabatino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 1 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 13 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Cartoni Libero fu Dante — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1 000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 agosto 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(4614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 2 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75	624,77	624,77	624,75	624,75
$ Can.	642,45	642 —	641,70	641,70	641,70	642,50	643 —	643 —	642,50	642 —
Fr. Sv. lib.	145,79	145,785	145,77	145,77	145,77	145,80	145,80	145,80	145,79	145,79
Kr. D.	89,90	89,91	89,95	89,95	89,95	89,91	89,93	89,93	89,91	89,90
Kr. N.	86,91	86,91	87,05	87,05	87,05	86,93	86,92	86,92	86,93	86,95
Kr. Sv.	120,38	120,395	120,45	120,45	120,45	120,41	120,40	120,40	120,41	120,40
Fol.	164,54	164,57	164,50	164,50	164,50	164,57	164,55	164,55	164,58	164,57
Fr. B.	12,50	12,575	12,505	12,505	12,505	12,51	12,50	12,50	12,50	12,505
Fr. Fr.	148,30	148,29	148,20	148,20	148,20	148,34	148,30	148,30	148,34	148,30
Fr. Sv. acc.	142,43	142,43	142,40	142,40	142,40	142,48	142,45	142,45	142,47	142,45
L. st.	1738,20	1738,50	1738,25	1738,25	1738,25	1738,69	1738,59	1738,50	1738,75	1738,50
Dm. occ.	148,55	148,56	148,50	148,50	148,50	148,55	148,60	148,60	148,56	148,55
Scell. Aust.	24,01	24 —	24 —	24 —	24 —	24,01	24,02	24,02	24,01	24,01

Media dei titoli del 2 settembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	63,05
Id. 3,50 % 1902	62,05
Id. 5 % 1935	98,950
Redimibile 3,50 % 1934	83,750
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,050
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,30
Id. 5 % 1936	97,950
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	89,70

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1958

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	641,90
1 Franco svizzero lib.	145,792
1 Corona danese	89,925
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	120,412
1 Fiorino olandese	164,567
1 Franco belga	12,50
100 Franchi francesi	148,32
1 Franco svizzero acc.	142,457
1 Lira sterlina	1738,612
1 Marco germanico	148,535
1 Scellino austriaco	24,006

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico a tre posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425,

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n P A G 41-1-202/74414 in data 30 maggio 1958,

Sentito il Consiglio di amministrazione,

Decreta:

Art 1

E' indetto un pubblico concorso, per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a tre posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari

Art 2

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art 3

E' approvato l'allegato avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso

Roma, addì 13 giugno 1958

Il Ministro ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1958
Registro n. 28 Uff. riscc. Ferrovie, foglio n 4 — BARBABA

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari

Al concorso non sono ammesse le donne

2 Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L 200 in conformità al modello allegato *B*

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare

la data e luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, non deve avere oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato.

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine,

d) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39 per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267

Il limite massimo di età è elevato sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404

Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni

Il limite di anni 30 è elevato fino a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli aggiunti.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei de-

creti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati come civili.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti viene disposta, a norma dell'art 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, con decreto motivato del Ministro

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato

3 Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche

Gli aspiranti dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura

4 I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca, russa), debbono indicarlo nella domanda, non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

5 I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento

Ad ogni buon fine i concorrenti stessi riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale

Agli esami stessi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento d'identità personale non scaduto di validità

6 I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 diottrie o — 5 diottrie purchè la differenza fra la rifrazione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie, campo visivo normale, senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, percezione della voce afona a non meno di m 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda, alla visita medica di cui al punto 13, li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 6.

7. Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5 Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, funzionari competenti dell'Azienda

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro

8 Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *A*

La prova facoltativa sulle lingue estere sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame

A detta prova facoltativa saranno sottoposti solamente i concorrenti ammessi alla prova orale·

9 Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
3ª prova scritta	»	10
prova orale	»	10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno i sei decimi dei punti

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di punti 0,75 per l'esame scritto e 0,75 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesca e russa).

10 I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Azienda non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, il certificato delle classificazioni ottenute negli esami sostenuti durante gli anni accademici ed in quello finale di laurea nonchè i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali e pubblicazioni), di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà di

2 punti per la media dei voti riportati negli esami universitari per il conseguimento della laurea, saranno valutate solo le medie non inferiori a 24 trentesimi,

3 punti per il complesso degli altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni)

11 La votazione complessiva è determinata sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte, il punto ottenuto nella prova orale, il punto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il punto conseguito nella valutazione dei titoli

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualità di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra,

d) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste,

e) i mutilati ed invalidi per servizio,

f) gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio,

i) i feriti in combattimento;

l) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

m) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3),

n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra,

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio,

q) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti,

r) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

s) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli,

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

3) dall'età

12 La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all impiego A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dalla Azienda a far pervenire, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma,

b) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L 200,

c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L 100,

d) certificato su carta bollata da L 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano,

e) certificato su carta bollata da L 100, comprovante il godimento dei diritti politici,

f) documento militare

ufficiali in congedo od in servizio estratto dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L 200,

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L 200

militari in congedo illimitato provvisorio, cioe arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L 200,

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L 200,

— rivedibili o riformati dalla Commissione di leva « certificato di esito di leva », su carta bollata da L 100;

— iscritti di leva (giovani cioe che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva)· certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L 100

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) possono essere contenute in unico documento

Per i militari alle armi e sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono

Qualora, per fatto di autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilita di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nei termini, una dichiarazione della stessa Autorita attestante tale impedimento

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e esonerato dalla presentazione dei predetti documenti, dovra presentare il titolo di studio ove non lo abbia gia prodotto

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato termine di trenta giorni una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) del presente punto, debbono essere in data non anteriore a piu di tre mesi a quella dell invito di cui sopra.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorita competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza

13 I concorrenti di cui al primo comma del precedente punto 12, verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 6 del presente bando Quelli dichiarati fisicamente non idonei decadranno dal diritto all'assunzione.

La visita medica e subordinata al pagamento di una tassa di L 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - Tassa per visita medica Il modulo per effettuare il versamento sara rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita

La relativa ricevuta dovra essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale che sara fatta pervenire agli interessati

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo

Alla predetta visita, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identita personale non scaduto di validita

14 Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

15 I vincitori del concorso che senza motivo giustificato non prendessero servizio nella localita loro assegnata entro il termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego In caso di mancata assunzione di qualcuno dei vincitori saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine della relativa graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni vigenti per la riserva dei posti

Roma, addì 13 giugno 1958

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1 - DIRITTO PRIVATO

Nozioni fondamentali sul diritto in senso oggettivo

Nozioni sul diritto soggettivo soggetti ed oggetto Acquisto, modificazioni e perdita dei diritti Prescrizione e decadenza

Negozio giuridico elementi costitutivi, vicende ed effetti.

Prove dei fatti giuridici

Nozioni sui diritti personali, sul diritto della famiglia, sul diritto delle successioni (legittime e testamentarie)

Nozioni sui diritti reali proprietà, possesso, diritti reali su cosa altrui Trascrizione.

Diritto delle obbligazioni· fonti (promessa unilaterale, arricchimento senza giusta causa, fatto illecito ecc), modificazioni, effetti, modi di estinzione Tutela preventiva dei diritti del creditore (privilegi, pegno; ipoteca)

Nozioni sui contratti in genere Il contratto di trasporto, con particolare riguardo a quello ferroviario Responsabilita del vettore ferroviario Responsabilita nella circolazione di autoveicoli

Titoli di credito

2 - DIRITTO PUBBLICO.

a) *Diritto costituzionale*

nozione ed elementi costitutivi dello Stato,

ordinamento dello Stato Italiano. i tre poteri;

la Costituzione Italiana: suoi principi fondamentali Diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili, sociali, economici e politici. Gli organi costituzionali e relative funzioni. Organi ausiliari e di garanzia costituzionale.

b) *Diritto amministrativo*

nozioni generali sulle fonti, sui soggetti (persone giuridiche pubbliche e soggetti di diritto privato) e sugli oggetti del diritto amministrativo,

gli atti amministrativi: nozione ed elementi. Varie specie di atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, approvazioni ecc.). Perfezione, efficacia, invalidità ed annullamento degli atti amministrativi,

responsabilità dell'Amministrazione e dei privati nel diritto amministrativo,

rapporti giuridici di diritto pubblico (diritti soggettivi ed interessi legittimi). Rapporto di impiego pubblico in generale: doveri e diritti dei pubblici impiegati,

la giustizia amministrativa: i ricorsi e la giurisdizione amministrativa,

ordinamento dell'amministrazione governativa centrale e locale. Ordinamento degli Enti autarchici territoriali,

l'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici,

beni demaniali e patrimoniali. Regime amministrativo della proprietà privata. Espropriazione per pubblica utilità,

ordinamento dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

c) *Contabilità generale dello Stato*:

disciplina delle entrate e delle spese pubbliche,

contratti dello Stato e degli Enti pubblici.

d) *Diritto penale*:

nozioni generali sui reati (delitti e contravvenzioni);

delitti contro la pubblica Amministrazione (da parte di pubblici ufficiali e da parte di privati). Delitti contro l'incolumità pubblica. Delitti contro l'ordine economico (contro la economia pubblica e contro l'industria ed il commercio).

e) *Procedura civile*:

nozioni sulla giurisdizione e sulla competenza in generale,

competenza per materia e per valore. Competenza per territorio. Foro della pubblica Amministrazione,

rappresentanza e difesa in giudizio della pubblica Amministrazione.

f) *Procedura penale*:

nozioni sull'oggetto, sui soggetti e sugli atti del processo penale. Rapporti fra l'azione civile riparatoria e l'azione penale,

competenza per materia, per territorio e funzionale del giudice penale.

3 - DIRITTO INTERNAZIONALE

Nozioni generali.

Convenzioni internazionali vigenti in tema di trasporti con particolare riguardo alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori (C.I.V.) per ferrovia. Enti internazionali competenti in materia di trasporti.

4 - ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Produzione e suoi fattori. Salario, profitto e reddito. Costi di produzione. Prezzi, con particolare riguardo alle tariffe ferroviarie. Moneta e sistemi monetari. Credito ed organizzazione bancaria.

Economia dei trasporti. Politica monetaria, del risparmio, del credito e dei trasporti, con particolare riguardo a quelli ferroviari. Scambi internazionali. Bilancia dei pagamenti e bilancia commerciale.

5 - SCIENZA DELLE FINANZE

Bisogni e servizi pubblici.

Teoria delle imposte e delle tasse. Imposte dirette, indirette proporzionali e progressive.

Sistema tributario italiano.

Le prove scritte saranno tre: la prima su tema unico per tutti i candidati in materia di diritto privato, la seconda in materia di diritto costituzionale o diritto amministrativo. Il terzo esame scritto consisterà in una prova delle facoltà di sintesi del candidato.

ALLEGATO B

Su carta bollata da L. 200

Alla Direzione Generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Servizio Personale e Affari Generali (Concorsi) ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . a . (Prov. .) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 13 giugno 1958 per il concorso a tre posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano,

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi),

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative),

di essere in possesso del diploma di laurea in . . . (indicare la specie) conseguito presso l'Università (indicare quale) in data . . . . . ,

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo (5) . . . . .
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile)

Data . . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti.

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale lingua (francese, inglese, tedesca, russa) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(5) Il candidato ha l'obbligo d'informare tempestivamente l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

(4323)

PREFETTURA DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 4662 del 10 aprile 1958, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a otto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955,

Viste le dichiarazioni di rinuncia di alcune ostetriche vincitrice del concorso suddetto,

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate risultate idonee, nella domanda di partecipazione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, a seguito di rinunzia di altre candidate, per la sede a fianco di ciascuno indicata.

1) Califano Teresa di Agostino: Gragnano,
2) Marinaro Carmela di Gaetano: Torre del Greco;
3) Ferraiuolo Anna fu Francesco: Meta,
4) Baccilieri Rosa di Gemmino: San Paolo Belsito;
5) Sbarra Amalia di Giovanni: Liveri,
6) Urciuoli Caterina di Sabino: Casamarciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 19 agosto 1958

Il prefetto: FARINA

(4611)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n. 11683-San del 4 marzo 1958, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1955;

Visto il proprio precedente decreto n 33202-San. del 6 luglio 1958, col quale i dottori Zani Pietro e Visconti Carlo venivano dichiarati vincitori del concorso di cui sopra ed assegnati rispettivamente alle condotte mediche di Linarolo e Barbianello;

Ritenuto che per effetto della rinuncia dei predetti candidati si deve procedere all'assegnazione delle sedi resesi vacanti ai candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso,

Ritenuto che il dott. Visconti Carlo, all'uopo preventivamente interpellato, ha accettato la sede di Linarolo rinunciando a quella già ottenuta di Barbianello,

Preso atto che il dott. Alpeggiani Colombo ha preventivamente rinunciato alla sede di Linarolo,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

I dottori Visconti Carlo e Bacci Guido sono dichiarati vincitori del concorso di cui in epigrafe ed assegnati rispettivamente alle sedi di Linarolo e Barbianello

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 4 agosto 1958

Il prefetto LORE

(4468)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n 4195 del 6 febbraio 1958, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1957,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'A C I S,

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1957 è così costituita:

Presidente:
Lozzi dott Camillo, vice prefetto vicario

Componenti:
Chignoli dott Vittorio, medico provinciale,
Greco prof Gaetano, primario di ospedale,
Gugliucci dott. Alberto, docente in patologia medica;
Del Vecchio dott. Felice, medico condotto di Fragneto M.

Il dott. Paolo De Dominicis, consigliere di prima classe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Benevento e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

Benevento, addì 9 agosto 1958

Il prefetto DE PALO

(4478)

PREFETTURA DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Campolongo Maggiore (Venezia).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il precedente decreto di pari numero in data 28 giugno 1958, col quale è stato indetto il concorso per il conferimento del posto di medico della seconda condotta vacante nel comune di Campolongo Maggiore,

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che modifica l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie,

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto della frazione di Boion del comune di Campolongo Maggiore e costituita dai signori

Presidente
Errichelli dott Alfonso, vice prefetto

Membri
Canalis prof Antonino, medico provinciale;
Spanio prof Angelo, primario medico,
Loy prof. Libero, primario chirurgo
Maddalena dott Giuseppe, medico condotto

Segretario
Lombardo dott Guido

La Commissione, che avrà sede in Venezia, inizierà i propri lavori dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Campolongo Maggiore.

Venezia, addì 12 agosto 1958

p *Il prefetto* ERRICHELLI

(4466)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.